Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07
DEL 03 NOVEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 03 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 10/A
A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone "B" Modica Calcio/Giarre Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 90 del 09/10/2015.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Giarre Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga assegnata gara perduta per 0–3 alla Società avversaria, a suo dire rea di avere fatto partecipare alla gara stessa il calciatore sig. Giorgio Gerardo (n. 20/01/1993) non tesserato e ancora inserito nella lista svincolati F.I.G.C.
All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi del reclamo, evidenziando anche la violazione dell'art.1bis comma 1 del C.G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti rileva che il proposto reclamo è palesemente infondato.
Infatti, non può esservi dubbio alcuno che Gerardo Giorgio e Giorgio Gerardo siano la medesima persona atteso che lo stesso Ufficio Tesseramenti ha provveduto alla riunificazione delle posizioni afferenti il predetto calciatore e tesserato, per errore, come Gerardo Giorgio e ciò con decorrenza dal 03/09/2015.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Giarre Calcio e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 19/A

A.S.D. Real Aci (CT) avverso squalifica 4 gare calciatore Anastasi Angelo, squalifica 4 gare calciatore Indelicato Orazio e ammenda di € 250,00 – gara di campionato Calcio a 5 Serie C/2 Girone "C" A.S.D. Real Aci/P.G.S. Luce del 17.10.15 – Comunicato Ufficiale n.106 del 21.10.15

La Società A.S.D. Real Aci ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe; senza richiesta di audizione.

In particolare la reclamante contesta i fatti così come descritti dall'arbitro sostenendo che i propri calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio, dopo essere stati espulsi dal campo, si sarebbero limitati a chiedere al direttore di gara delle spiegazioni in merito alle decisioni assunte e che inoltre la contestazione dei propri sostenitori si sarebbe concretizzata solamente in delle comuni proteste verbali.

La descrizione dei fatti ad opera dell'arbitro sarebbe frutto di un travisamento condizionato da una situazione ambientale poco serena e chiede pertanto una riduzione delle giornate di squalifica comminate ai propri calciatori e l'annullamento o la riduzione dell'ammenda.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

Dalla lettura del rapporto è dato evincersi che al 14° del 2° tempo il sig. Indelicato Orazio, calciatore n. 9 della A.S.D. Real Aci, veniva espulso per somma di ammonizioni; lo stesso all'uscita dal campo insultava l'arbitro e profferiva frasi offensive e minacciose nei suoi confronti.

Successivamente al 30° del 2° tempo il sig. Anastasi Angelo, calciatore n. 3 della A.S.D. Real Aci, veniva espulso per somma di ammonizioni e all'uscita dal campo anch'egli inveiva nei confronti dell'arbitro offendendolo e minacciandolo.

Esaminato il supplemento del rapporto di gara emerge ancora che al termine della prima frazione di gioco dieci sostenitori della A.S.D. Real Aci invadevano il terreno di gioco e minacciavano l'arbitro. Quest'ultimo grazie all'intervento del capitano della società ospitante riusciva a rientrare negli spogliatoi e successivamente a riprendere la conduzione della gara nel secondo tempo.

Inoltre i sostenitori della A.S.D. Real Aci ripetevano l'invasione anche al termine della contesa rincorrendo sia i tesserati della società ospite sia l'arbitro fin dentro gli spogliatoi, colpendo ripetutamente la porta con dei pugni e profferendo minacce verbali. La situazione ritornava alla calma solo dopo l'arrivo dei Carabinieri il cui intervento era stato sollecitato dal direttore di gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro nel suo rapporto, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio deve essere rideterminata in termini più equi, dovendo applicarsi la sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. seppur

aggravata per le frasi minacciose pronunciate da entrambi i calciatori.
In conseguenza invece di quanto descritto nel supplemento di rapporto la sanzione inflitta alla società ospitante per il comportamento dei propri sostenitori, ex art. 14 comma 1 C.G.S., non appare meritevole di riduzione e va pertanto confermata

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta ai calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio.
Conferma la sanzione dell'ammenda di € 250,00 inflitta alla società A.S.D. Real Aci.
Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 20/A

Appello A.S.D. CALCIO BARCELLONA P.G. (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2016 calciatore sig. Giuseppe Paratore - Gara Campionato Promozione girone "B" Messana/Calcio Barcellona P.G. del 17/10/2015 – C.U. N° 104 del 20/10/2015

Con appello a firma del proprio dirigente delegato, la A.S.D. Barcellona Calcio P.G., dopo aver premesso che ritiene di accettare un provvedimento disciplinare posto a carico di altro calciatore, chiede la riduzione della squalifica che il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore sig. Paratore, trattandosi di una "incolpevole coincidenza" che ha condotto il sig. Paratore, spinto da un compagno, ad urtare l'arbitro.
La Corte Sportiva Territoriale d'Appello rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 n. 1 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti ufficiali costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del referto redatto dall'arbitro si rileva che al 45' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il calciatore sig. Giuseppe Paratore, il quale colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario, "*che rimaneva a terra dolorante*".
All'atto dell'espulsione il sig. Paratore si poneva "faccia a faccia" con il direttore di gara, costringendolo ad indietreggiare, colpendolo con le mani al petto e assumendo nei suoi confronti grave contegno irriguardoso e protestatario. Allontanandosi, il sig. Paratore si scagliava contro l'avversario rimasto a terra, ma non riusciva ad avvicinarlo perché fermato dai compagni di squadra.
Per quanto sopra l'appello appare infondato, non essendo supportato da alcuna utile annotazione da parte degli ufficiali di gara. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare poi ben congrua in relazione al grave atto di violenza attribuito al sig. Paratore ed al comportamento successivo messo in atto nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00)

Procedimento 21 /A

A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso ammenda di € 250,00 - Campionato 1° Cat Gir. "A", Gara Real Unione/Balestrate del 11/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 97 del 14/10/2015.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Unione impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che essa sia sproporzionata all'effettivo accadimento

dei fatti e che nessuna responsabilità può essere, in ogni caso, addebitata alla società poiché i presunti tifosi stazionavano in un terreno privato confinante con l'impianto sportivo, in quanto per provvedimento dell'Autorità di P.S. era stata disposta la disputa della gara a porte chiuse ed erano presenti i Carabinieri per assicurare l'osservanza della disposizione. Sostiene ancora la reclamante che detti tifosi non erano comunque riferibili ad essa, ma alla consorella.
Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede la revoca della sanzione.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell'art. 35 comma 2.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale rapporto il direttore di gara scrive che durante l'intervallo si apprestava a controllare una delle porte ed è in quel frangente che veniva raggiunto da alcuni sputi che gli erano stati indirizzati da alcuni sostenitori della società ospitante i quali sostavano all'esterno della recinzione.
Lo stesso arbitro evidenzia che non era presente la Forza Pubblica così smentendo l'assunto della reclamante di cui al primo motivo.
Inoltre dagli atti ufficiali di gara non risulta che la reclamante abbia predisposto un adeguato servizio d'ordine onde prevenire incidenti e ciò indipendentemente dal fatto che questi abbiano avuto origine da un terreno privato confinante con l'impianto sportivo.
Né la reclamante, quale società ospitante, dà prova di avere adempiuto a tale preciso onere impostogli, peraltro, dalle norme federali e dal C.G.S., limitandosi a sostenere apoditticamente che i sostenitori non erano riferibili ad essa società e che gli stessi sostavano su un terreno privato.
Ciò non di meno rilevato che si è trattato di un singolo episodio rimasto isolato si ritiene che la sanzione, comunque, possa essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in € 150,00 la sanzione dell'ammenda.
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/11/2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti